
PROCEDURE PER LA PROGETTAZIONE ANTINCENDIO

1

PROCEDURE PER LA PROGETTAZIONE ANTINCENDIO

L'organo deputato al controllo del rispetto delle norme antincendio è il **COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO**, che opera esaminando i progetti e rilasciando parere obbligatorio e vincolante sugli stessi, ed effettuando alla fine dei lavori una visita all'opera ed un esame delle certificazioni dei materiali e degli impianti eseguiti, con successivo rilascio di un documento, il **CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI** (C.P.I.), che il titolare dell'attività che si svolgerà nell'edificio oggetto dei lavori, deve obbligatoriamente possedere per legge.




2

PROCEDURE PER LA PROGETTAZIONE ANTINCENDIO

La **normativa** (D.M.I. 16/02/1982 e D.P.R n° 37/98) **elenca tutte le attività soggette alle visite di prevenzione incendi**, per le quali è obbligatorio il parere dei VVF sul progetto e l'emissione del C.P.I. Le altre attività non sono soggette al controllo dei VVF, ma il progettista deve comunque operare in conformità alle norme antincendio, se queste esistono.

Ad esempio, le scuole con più di 100 persone presenti sono un'attività (la n°85 del D.M.I. 16/02/82) soggetta a controllo dei VVF, mentre quelle con meno di 100 persone no. Esiste, però, un decreto (il D.M. 26/08/92) che detta norme per tutte le scuole; pertanto dovendo intervenire su una scuola con meno di 100 persone, il progettista dovrà comunque rispettare la normativa anche se poi non richiederà né il parere, né il C.P.I. ai VVF.



3


PROCEDURE PER LA PROGETTAZIONE ANTINCENDIO

La procedura di rilascio del C.P.I. è regolata dalla **legge n.437 del 27 ottobre 1995**. In tutto, in tale procedura, si possono individuare tre campi:

- Adempimento del soggetto (titolare e/o gestore);
- Adempimenti del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco;
- Tempi massimi di risposta stabiliti per ogni richiesta di certificazione (esame di progetto, deroga, certificato di prevenzione incendi, rinnovo del CPI).

Dopo il rilascio del certificato, il responsabile dell'attività è tenuto ad osservare le limitazioni, i divieti e, in genere, le condizioni di esercizio indicate nel certificato stesso, nonché a curare il mantenimento dell'efficienza dei sistemi, dei dispositivi e delle attrezzature finalizzati alla prevenzione incendi.

4



5

PROCEDURE PER LA PROGETTAZIONE ANTINCENDIO

Obblighi connessi con l'esercizio dell'attività

Gli enti ed i privati responsabili di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi hanno l'**obbligo** di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature ed altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali indicate dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco nel certificato di prevenzione o all'atto del rilascio della ricevuta a seguito della dichiarazione di rispetto della normativa di sicurezza antincendio.



PROCEDURE PER LA PROGETTAZIONE ANTINCENDIO

Essi provvedono, in particolare, ad assicurare un'adeguata informazione e formazione del personale dipendente sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio. **I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione, l'informazione e la formazione del personale**, che vengono effettuati, **devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell'attività**. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del comando. Ogni modifica delle strutture e degli impianti ovvero delle condizioni di esercizio dell'attività, che comportano un'alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, obbliga l'interessato ad avviare nuovamente le procedure per l'esame del progetto e, successivamente, la richiesta di sopralluogo.

7

PROCEDURE PER LA PROGETTAZIONE ANTINCENDIO

RINNOVO DEL C.P.I.

Ai fini del rinnovo del Certificato Prevenzione Incendi, gli interessati presentano al Comando Provinciale, in tempo utile e comunque prima della scadenza, apposita domanda, corredata da una dichiarazione del responsabile dell'attività, attestante che non è mutata la situazione riscontrata alla data del rilascio del certificato stesso, e da una perizia giurata, comprovante l'efficienza dei dispositivi, nonché dei sistemi e degli impianti antincendio. Il Comando, sulla base della documentazione prodotta, provvede entro quindici giorni dalla data di presentazione della domanda (senza effettuazione di sopralluogo).

8

Bisogna rammentare che la **perizia giurata deve essere effettuata da professionista abilitato iscritto all'albo del Ministero dell'Interno**, così come per altro previsto già dalla legge n.818/84. Tale perizia va presentata solo per quelle attività dove sono presenti impianti e sistemi di protezione attività antincendio come, ad esempio, impianto sprinkler, idranti, naspi, impianti di rilevazione di fumo, ecc. Nel documento oltre alla verifica dell'efficienza dovrà essere riportata la modalità di prova e le caratteristiche risultanti (es. portata e pressione per quanto riguarda gli impianti idrici antincendio). Nel caso di mancata presenza di detti impianti, la perizia giurata non dovrà essere prodotta, come, ad esempio, in un'autorimessa isolata con capacità di parcheggio inferiore ai 50 veicoli.